Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni

STATUTO FINCO

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita tra le Associazioni di categoria rappresentative dei comparti produttivi di beni, manutenzioni e servizi per le costruzioni, la Federazione industrie, prodotti, impianti, servizi ed opere specialistiche per le costruzioni e le manutenzioni edili, stradali e dei beni culturali, in forma abbreviata FINCO.

La Federazione, ha sede legale in Roma, Via Brenta, 13, 00198 Roma, e può avere altre eventuali sedi operative e/o di rappresentanza individuate dalla Giunta

La Federazione può aderire ad Associazioni, Federazioni e/o Confederazioni nazionali, comunitarie ed internazionali ed accettare come membri Associazioni o Aziende, che pur con sede legale all'estero, abbiano sul territorio nazionale una propria rappresentanza.

ART. 2 – SCOPI

La Federazione persegue i seguenti scopi:

- esprimere la sintesi degli interessi strategici dei settori rappresentati, sviluppando la più efficace capacità di incidenza sul quadro normativo e favorendo processi di sviluppo degli stessi, nell'ambito della crescita della competitività del sistema economico-produttivo nazionale;
- rappresentare, nei limiti del presente Statuto, i propri Soci nei rapporti con tutti gli interlocutori esterni, pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali, anche avviando iniziative di collaborazione che consentano di perseguire in comune finalità di progresso e sviluppo;
- promuovere e coordinare l'attività tra i Soci aderenti, assumendo ogni iniziativa per potenziare la coesione organizzativa interna e sviluppare l'efficiente funzionamento della Federazione. Ciò anche attraverso modalità organizzative per filiera capaci di valorizzare le specificità, l'autonomia e le competenze di ciascun settore aderente;
- svolgere le seguenti, specifiche funzioni:
    - partecipare al processo di definizione del quadro normativo di riferimento;
    - elaborare proposte di politica industriale per i settori rappresentati e sostenerle nei confronti di tutti i soggetti istituzionali ed associativi interessati, tali da non incorporare contrasti di interesse tra i Soci;
    - sviluppare proposte per la competitività e per lo sviluppo delle imprese del settore;
    - definire ed implementare iniziative e progetti, anche operativi, funzionali alle politiche di cui ai precedenti punti;

- contribuire a sviluppare la capacità di rappresentanza delle Federate, promuovendo una più moderna cultura associativa e realizzando le forme più idonee di sinergia organizzativa, volte a promuovere progetti comuni anche di filiera;
- provvedere nei limiti delle proprie competenze all'informazione ed alla consulenza alle Federate aderenti, relativamente a problemi generali e specifici di loro interesse;
- organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti ed altre iniziative di rilevanza esterna su temi di generale interesse;
- raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e l'attività delle Federate aderenti, promuovendo anche la necessaria informativa;
- promuovere ed organizzare altre attività ausiliarie a favore delle Federate aderenti, ivi inclusa quella di assistenza sindacale;
- rappresentare e tutelare presso le Istituzioni le Associazioni e le loro rispettive Aziende iscritte anche nella loro qualità di consumatrici di beni, servizi e lavori prestati dai loro fornitori anche ai sensi dell'art. 148 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante "Norme per la Tutela della Concorrenza di mercato";
- in ragione del rilevante interesse per i propri Soci degli indirizzi generali e strategici degli Enti di Accreditamento e di Normazione Tecnica, partecipare alla loro attività segnalando, nelle sedi ritenute opportune, eventuali criticità e spunti di miglioramento.

La Federazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

La Federazione può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi statutari. A tale scopo la Federazione può dotarsi di una propria società di servizi e partecipare alle reti d'impresa.

La Federazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

Gli aspetti organizzativi di dettaglio vengono precisati nel "Manuale Organizzativo interno".

TITOLO II - SOCI

ART. 3 – PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA E RAPPORTO ASSOCIATIVO

Possono aderire alla Federazione, in qualità di Soci Effettivi, le Associazioni di categoria rappresentative di interessi rientranti nei settori di riferimento della Federazione.

Possono inoltre aderire alla Federazione, in qualità di Soci Aggregati, Associazioni di categoria ed altre organizzazioni, anche aziendali, con i seguenti requisiti:

- ambito avente elementi di complementarità, di strumentalità e/o di collegamento economico con quello della Federazione e dei suoi Soci Effettivi di cui al precedente comma;
- regole statutarie e principi organizzativi non confliggenti con quelli di riferimento generale del presente Statuto.

Le Associazioni che hanno i requisiti per essere Soci Effettivi non possono essere inserite nella Federazione come Soci Aggregati se non per un eventuale periodo concordato iniziale come incentivo all'adesione sotto il profilo contributivo.

I rappresentanti dei Soci della Federazione devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.

L'ammissione dei Soci avviene a seguito di regolare domanda, sottoscritta dal Presidente dell'Associazione richiedente o dal Legale Rappresentante, in caso di Imprese, Fondazioni, Consorzi ed altri soggetti diversi dall'Associazione, e contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Le domande vengono approvate dal Comitato di Presidenza anche tramite silenzio-assenso perfezionato in un periodo non inferiore ai 15 giorni solari, e ratificate dalla Giunta.

Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro novanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Il rapporto associativo si intende instaurato dalla data di accettazione della domanda di adesione.

L'adesione impegna il Socio per un biennio, che decorrerà dal primo giorno dell'anno solare in cui è stata accettata la domanda di iscrizione.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal trimestre di ammissione.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il Socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata o via posta elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima della scadenza del biennio.

Ai fini del contributo associativo il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza del biennio d'impegno.

Il cambio da parte del Socio, effettivo o aggregato, di ragione sociale per cessazione, cessione, fusione, incorporazione, scissione, conferimento di ramo di attività o altre fattispecie previste dall'ordinamento nonché variazione di denominazione o appartenenza associativa non estingue il rapporto associativo, con riferimento alla tipologia di attività per la quale è avvenuta l'iscrizione, ferma restando la facoltà di rescissione successiva del rapporto secondo le norme statutarie.

All'atto dell'ammissione il Socio si obbliga al pagamento in favore della Federazione di:

- un eventuale contributo di iscrizione;
- un contributo annuale;
- eventuali contributi speciali.

Le determinazioni contributive sono deliberate annualmente dalla Giunta su proposta del Comitato di Presidenza.

La Federazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario nei confronti dei Soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi, secondo quanto previsto dal presente articolo.

ARTICOLO 4 – DIRITTI DEI SOCI

Nessuna limitazione è posta alla contemporanea affiliazione di Associazioni ed Aziende ad altre organizzazioni di rappresentanza nazionali ed estere diverse dalla Federazione.

I Soci Effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dalla Federazione.
I Soci Aggregati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali e di servizio, escluse tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte della Federazione.

In nessun caso eventuali differenze di versamento contributivo possono comportare diversità di trattamento dei soci in ordine alla fruizione dei servizi associativi.

I Soci Effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi della Federazione, purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi secondo le modalità previste dal presente Statuto.

I Soci Aggregati hanno il diritto di elettorato passivo, fatta eccezione per quanto previsto all'art.9 del presente Statuto in materia di rappresentanza in Giunta dei Soci Aggregati.

Ciascun Socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione alla Federazione nonché, di utilizzare il logo FINCO nei limiti previsti dal Manuale Organizzativo FINCO.

ARTICOLO 5 – DOVERI DEI SOCI

L'adesione alla Federazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto e le disposizioni attuative dello stesso.

L'attività delle Federate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine delle categorie tutelate dalla Federazione né di alcuno dei suoi partecipanti.
Le stesse, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza alla Federazione.

In particolare il Socio deve:

- partecipare alla vita associativa;
- fornire alla Federazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento dell'"Anagrafica Finco" o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dalla Federazione.

ARTICOLO 6 – SANZIONI

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- censura del Presidente della Federazione, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, fino ad un massimo di sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dei Soci che ricoprono cariche direttive nella Federazione;
- decadenza dei rappresentanti dei Soci che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna della Federazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Le sanzioni vengono deliberate dalla Giunta in maniera alternativa, o anche cumulativamente.
È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ARTICOLO 7 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

- per dimissioni;
- per scioglimento dell'Associazione;
- per espulsione nei casi previsti dall'articolo 6.

In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 3.
Con la comunicazione di risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti espressi dal Socio perdono automaticamente ed immediatamente la titolarità delle eventuali cariche sociali detenute in Federazione e sono tenuti a dimettersi dagli incarichi di rappresentanza esterna, salvo la Giunta non deliberi diversamente.

Il Socio, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- nel caso di dimissioni **entro** i termini (sei mesi prima della scadenza del biennio) e/o comunicazione dello scioglimento dell'Associazione o di procedura di liquidazione amministrativa che riguardi l'Azienda, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;

- nel caso di dimissioni **oltre** i termini previsti dallo Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un biennio ai sensi dell'articolo 3.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

ARTICOLO 8 - ORGANI

Sono Organi della Federazione:

a) La Giunta

b) Il Presidente

c) I Vice Presidenti

d) I Consiglieri Incaricati

e) Il Comitato di Presidenza

f) Il Revisore Contabile Unico

g) I Probiviri

h) Il Direttore Generale

Le procedure di funzionamento degli organi collegiali dovranno risultare atte ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare nonché - fatte salve particolari esigenze di riservatezza - adeguata documentazione circa gli stessi.
Decadono dalla carica di cui alla lettera a) coloro che non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

ARTICOLO 9 - GIUNTA

Sono componenti di diritto della Giunta:

- Il Presidente
- L'eventuale Presidente Onorario eletto per acclamazione
- L'ultimo Past-President
- I Vice Presidenti
- I Consiglieri Incaricati
- I Presidenti o Legali Rappresentanti delle Associazioni aderenti in qualità di Soci Effettivi che non siano già presenti in qualità di Presidente, Vice Presidenti o Consiglieri Incaricati.

Fanno inoltre parte della Giunta:

- I componenti aggiuntivi, o voti equivalenti, espressi dai Soci Effettivi in ragione del contributo complessivamente versato alla Federazione. In particolare, un componente se il contributo complessivo è compreso tra € 15.000 ed € 24.999; due componenti se il

contributo complessivo è compreso tra € 25.000 ed € 39.999; tre componenti oltre € 40.000;

- I componenti espressi dai Soci Aggregati della Federazione fino ad un massimo di tre, di cui almeno uno in rappresentanza delle Associazioni Aggregate ed almeno uno in rappresentanza delle Aziende Aggregate, eletti attraverso un collegio elettorale costituito ad hoc tra i Soci Aggregati.

  I componenti espressi dai Soci Aggregati durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili, ma per non più di tre bienni consecutivi.
- Fino a tre componenti nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza della Federazione, che rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente che li ha nominati.

Della Giunta fanno altresì parte, senza diritto di voto, l'eventuale Presidente Onorario eletto per acclamazione e l'ultimo *Past President*.

Ogni componente di Giunta ha diritto ad un solo voto, salvo deleghe e gli eventuali voti aggiuntivi di cui al secondo comma del presente articolo ad eccezione dell'eventuale Presidente Onorario, eletto per acclamazione, e dell'ultimo Past President che non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 10 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

La Giunta si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da un numero di suoi componenti portatori di almeno un quinto dei voti della Giunta.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
La Giunta è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti.

In caso di impedimento a partecipare, i membri di Giunta di cui all'Art. 9 del presente Statuto possono essere sostituiti da un Vice Presidente o da altro rappresentante dell'Associazione all'uopo delegato o da altro membro della Giunta, tramite delega scritta.
Ogni membro di Giunta non può essere portatore di un numero di deleghe superiore a due.

Per le votazioni concernenti persone si procede a scrutinio segreto, ad eccezione della nomina del Revisore Contabile Unico, dei Probiviri e della Commissione di Designazione del candidato Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore Generale della Federazione o, in sua assenza, altra persona designata dalla Giunta stessa. In tale verbale saranno comunque indicati i partecipanti alla riunione.

Alla riunione sono invitati il Revisore Contabile Unico, i Probiviri e i Presidenti/ Legali Rappresentanti dei Soci Aggregati.
Il Presidente può altresì estendere l'invito – in maniera permanente ovvero a seconda della formulazione dell'ordine del giorno - a soggetti non componenti la Giunta.

Su decisione del Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, la Giunta può riunirsi anche a distanza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, anche fuori dall'Italia, che siano audio-collegati o audio-video collegati tra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: (1) sia consentito al Presidente della Giunta, di constatate la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare – anche affidandone le relative incombenze – lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni dandone conto nel verbale: (2) sia consentito al Presidente ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (3) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti. Il luogo della riunione sarà quello della sede sociale FINCO. Qualora il Presidente si trovasse all'estero, sarà facoltà della Giunta nominare un altro partecipante, purché in Italia, come Presidente dell'adunanza.

ARTICOLO 11 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

Spetta alla Giunta:

- nominare la Commissione di Designazione del Presidente;
- eleggere il Presidente e, contestualmente, i Vice Presidenti ed i Consiglieri Incaricati proposti dal Presidente eligendo;
- ratificare la nomina dei Consiglieri Incaricati o dei Vice Presidenti se intervenuta successivamente alla elezione del Presidente;
- curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- deliberare le direttive generali per accordi e convenzioni di carattere organizzativo o tecnico-economico;
- deliberare le direttive generali per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- sovraintendere alla gestione del Fondo Comune e approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- adottare le sanzioni;

- approvare le modifiche del presente Statuto con le modalità di cui all'art. 20;
- deliberare lo scioglimento della Federazione con le modalità di cui all'art. 21;
- esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
- nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale della Federazione;
- promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita della Federazione;
- determinare la eventuale organizzazione in Filiere delle federate, secondo condivisi criteri di omogeneità e/o contiguità, stabilendone l'oggetto, la composizione e quant'altro connesso con la loro eventuale operatività in base ai principi contenuti nel presente Statuto;
- designare e revocare i rappresentanti esterni della Federazione;
- approvare la delibera contributiva su proposta del Comitato di Presidenza;
- eleggere il Revisore Contabile Unico nonché eleggere il suo supplente;
- eleggere i Probiviri;
- ratificare l'ammissione dei Soci alla Federazione.

ARTICOLO 12 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dalla Giunta, anche al di fuori dei Soci della Federazione.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta elegge o incarica per via telematica una Commissione di Designazione, composta di tre componenti scelti tra i Past President e/o tra i rappresentanti dei Soci della Federazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli Associati Effettivi e dei rappresentanti in Giunta dei Soci Aggregati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse.

Il candidato Presidente presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti, fino ad un massimo di cinque, di cui uno con funzioni Vicarie, e può altresì proporre dei Consiglieri Incaricati sino ad un massimo di cinque.
Qualora i Vice Presidenti e/o i Consiglieri Incaricati proposti alla Giunta siano in numero inferiore a cinque, sarà facoltà del Presidente proporre altri Vice Presidenti e/o Consiglieri Incaricati fino ad un massimo di cinque, anche in un tempo successivo.

Sulla base della relazione della Commissione la Giunta elegge a maggioranza semplice il Presidente.
La Giunta vota il Presidente, il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti, i Consiglieri Incaricati e le relative eventuali deleghe affidate.
Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

Qualora non si raggiunga un accordo, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica due anni e può essere confermato in via ordinaria per un secondo biennio.

Può essere richiesto, in via eccezionale, al Presidente in carica di accettare un ulteriore terzo mandato biennale, con approvazione della Giunta a maggioranza qualificata dei due terzi, solo qualora trascorsi sei mesi dall'inizio della consultazione di cui in premessa, i membri della Commissione di Designazione non rinvenissero alcuna candidatura da presentare alla Giunta previa redazione da parte loro di una nota illustrativa circa l'andamento della consultazione stessa.

Salvo il caso eccezionale di cui sopra, un Presidente che abbia già ricoperto due mandati consecutivi può essere eletto ulteriormente solo dopo che dalla scadenza dell'ultimo mandato sia trascorso un intervallo di tempo pari alla metà di un mandato (un anno).

Fermi restando i tempi del mandato come sopra definiti, il Presidente può essere eletto anche mediante acclamazione dalla Giunta con voto unanime e palese, solo qualora siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti della Federazione.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto, comprese la sottoscrizione di patti e accordi.
In caso di urgenza può esercitare i poteri che spettano alla Giunta, alla quale deve però riferire alla prima riunione utile.

Il Presidente presiede i lavori della Giunta, sovrintende e coordina l'attività dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Incaricati, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo anche delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.
In caso di assenza, impedimento o dimissioni il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente Vicario.

Venendo a mancare il Presidente, la Giunta per la nuova elezione deve essere tenuta entro quattro mesi.

ARTICOLO 13 – VICE PRESIDENTI E COMITATO DI PRESIDENZA

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza della Federazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di **Vice Presidenti**, fino ad un massimo di cinque, di cui uno con funzioni Vicarie.
A tal fine, è parimenti affiancato da un numero di **Consiglieri Incaricati** sino ad un massimo di cinque.
Il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri Incaricati nonché il Presidente Onorario e l'ultimo Past President, formano il **Comitato di Presidenza.**

I Vice Presidenti ed i Consiglieri Incaricati durano in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente che li ha proposti e sono rieleggibili per non più di tre bienni consecutivi dalla prima elezione.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un anno.

Nel caso che vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta e i nuovi eletti rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici costituiti per determinati scopi e lavori, proporre le delibere contributive alla Giunta, approvare l'articolazione della struttura organizzativa della Federazione, valutare ed accogliere le domande di adesione dei nuovi Soci che saranno successivamente ratificate dalla Giunta, ove non siano direttamente portate in Giunta, nonché stabilire i piani per l'azione a medio e lungo termine della Federazione.

ARTICOLO 14 - REVISORE CONTABILE UNICO

La Giunta elegge, anche tra i non Soci, il Revisore Unico ed un supplente che durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza vincoli di mandato.

A tale fine il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutti i Soci della Federazione.

Risulta eletto Revisore Unico il candidato che ottiene il maggior numero di voti e supplente il successivo candidato in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I Revisori devono risultare iscritti nel registro Ufficiale dei Revisori Contabili.

Il Revisore Unico vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce alla Giunta con la relazione sul bilancio consuntivo.

La misura dell'eventuale emolumento da corrispondere al Revisore Unico è stabilita dalla Giunta all'inizio di ogni esercizio.

Il Revisore Unico assiste alle riunioni della Giunta.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Revisore Unico effettivo il Revisore Contabile supplente gli subentra, fino a che la Giunta non proceda alla elezione di un nuovo Revisore Contabile Unico e del suo supplente.

ARTICOLO 15 - PROBIVIRI

La Giunta elegge cinque Probiviri i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato, pur essendo auspicabile una adeguata turnazione.

A tal fine, nel convocare la Giunta chiamata all'elezione dei Probiviri, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica della Federazione o con l'appartenenza agli organi di vertice delle Associazioni federate.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti della Federazione e che non si siano potute definire bonariamente.

Per la risoluzione di ogni controversia sarà costituito un Collegio Arbitrale composto da un Proboviro di fiducia per ciascuna parte interessata, scelto tra i cinque Probiviri eletti dalla Giunta e da un Presidente del Collegio Arbitrale, scelto tra i restanti Probiviri eletti dalla Giunta, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti.

In caso di dissenso, la nomina del Presidente del Collegio arbitrale sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dalla Giunta.

Il Presidente del Collegio Arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio Arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.

Il Collegio Arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza dei voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito ed ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente della Federazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile.

L'interpretazione del presente Statuto nonché di ogni altra norma della Federazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni ed alle nomine, anche dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa relazione alla Giunta.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti o manuali di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Per rappresentanti delle Associazioni si intendono esponenti formalmente espressi dalle Associazioni federate; per rappresentanti delle Imprese si intendono il Titolare, il Legale Rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i Procuratori generali o *ad negotia* che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli Amministratori, gli Institori e i Dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.
L'accesso alle cariche direttive di Presidenza e Comitato di Presidenza della Federazione è condizionato alla regolarità contributiva del Socio di provenienza.
L'assunzione di cariche politiche a livello europeo, nazionale e regionale è incompatibile con l'assunzione di cariche associative.
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

ARTICOLO 17 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato e revocato dalla Giunta, su proposta del Presidente, ed ha i seguenti compiti:

- coadiuva ed assiste il Presidente, al quale risponde della propria attività, cura la segreteria degli organi associativi nonché l'attuazione delle relative disposizioni, proponendo anche le opportune iniziative;
- cura i rapporti interni in conformità agli indirizzi degli organi direttivi;
- nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti organi statutari, è responsabile del funzionamento della struttura e sovrintende a tutte le funzioni della stessa;
- sovrintende altresì alla gestione amministrativa e finanziaria della Federazione;
- stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale;
- d'intesa con il Presidente e previa approvazione formale da parte dello stesso, stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con i dirigenti;
- propone al Comitato di Presidenza l'articolazione della struttura organizzativa;
- partecipa, in ogni caso senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali.

TITOLO IV – FONDO COMUNE E BILANCI

ARTICOLO 18 – FONDO COMUNE

Il fondo comune della Federazione è costituito:

a) dalle eventuali quote di ammissione e dai contributi;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Federazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
In ogni caso, durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO 19 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il primo semestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente, da sottoporre alla Giunta insieme alla relazione del Revisore Contabile Unico.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Revisore Contabile Unico almeno venti giorni prima della data fissata per la Giunta.

TITOLO V – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

ARTICOLO 20 – MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dalla Giunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i tre quinti dei membri di Giunta.
In casi particolari, la Giunta può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.
Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare alla Federazione per lettera raccomandata A.R. o via posta elettronica certificata (PEC) Essi sono comunque tenuti al pagamento delle quote secondo quanto previsto all'articolo 3.

ARTICOLO 21 – SCIOGLIMENTO

Quando venga domandato lo scioglimento della Federazione da un numero di Soci non inferiore ad un terzo della totalità, deve essere convocata un'apposita Giunta per deliberare in proposito.
Tale Giunta delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi della totalità.
La Giunta nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ARTICOLO 22 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa richiamo al Manuale Organizzativo FINCO, alle norme di Legge ed ai principi generali della prassi e del diritto.

ARTICOLO 23 – NORME TRANSITORIE

Al fine di definire *ex* Art. 3 del presente Statuto i tempi di risoluzione dei legami associativi in essere si precisa quanto segue:
dal momento che l'approvazione del summenzionato Art. 3 è avvenuta nella Giunta del 23 Maggio 2007, per tutti i rapporti associativi esistenti a quella data, si stabilisce che il biennio da considerare ai fini della disdetta, anche in armonia con la previsione dell'articolo 3 sull'inizio del periodo di impegno, ha inizio dal 1° gennaio 2007.

Per tutte le altre adesioni che sono state sottoscritte dopo il 23 maggio 2007, il biennio di adesione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 circa i tempi di
disdetta, viene computato a partire dal primo giorno dell'anno solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione.

Roma, Giunta FINCO, 28/11/2023